



Comune di Agrate Brianza

Provincia di Monza e della Brianza

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

PIANO PER LE ATTRAZZATURE RELIGIOSE



Norme di governo delle attrezzature religiose

elaborato n.

PAR $\frac{02}{01}$

Progettisti

Studio associato



progetti di architettura
e urbanistica

arch. Franco Resnati

arch. Fabio Massimo Saldini

Collaboratori

arch. Paolo Dell'Orto

procedura amministrativa

ADOZIONE: DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n. _____ DEL _____

APPROVAZIONE: DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n. _____ DEL _____

PUBBLICAZIONE: BURL n. _____ DEL _____



INDICE

Art. 1. Pianificazione comunale per il governo del territorio	5
Art. 2. Ambito di applicazione, natura giuridica e contenuti del Piano delle attrezzature religiose	5
Art. 3. Norma di correlazione tra gli atti del Piano di Governo del Territorio	6
Art. 4. Norma di raccordo con gli altri strumenti di pianificazione territoriale e settoriale e con i regolamenti comunali	7
Art. 5. Deroghe	7
Art. 6. Difformità rispetto al piano delle attrezzature religiose.....	7
Art. 7. Modalità di attuazione del piano delle attrezzature religiose	8
Art. 8. Disciplina urbanistica delle aree per servizi religiosi	8





Art. 1. Pianificazione comunale per il governo del territorio

1. Il piano di governo del territorio, di seguito denominato PGT, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, rappresenta l'esito del processo di attività conoscitive, valutative, regolative e di programmazione, volte a perseguire la tutela e la valorizzazione del territorio, la pianificazione urbanistica degli interventi, la disciplina degli usi e delle trasformazioni dello stesso in relazione a obiettivi di sviluppo sostenibile, in coerenza con la pianificazione territoriale regionale e provinciale, con la strumentazione regionale e provinciale di settore e con gli strumenti di pianificazione e gestione del sistema delle aree regionali protette.
2. Il PGT persegue finalità di tutela, gestione e valorizzazione del paesaggio, di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di miglioramento qualitativo del sistema insediativo e infrastrutturale, declinando i principi dello sviluppo sostenibile in appropriate strategie locali di pianificazione del territorio.
3. Il PGT definisce l'assetto dell'intero territorio comunale ed è articolato nei seguenti atti:
 - a) il documento di piano (di seguito denominato DP);
 - b) il piano dei servizi (di seguito denominato PS);
 - c) il piano delle regole (di seguito denominato PR).
4. Sono altresì strumenti della pianificazione comunale i piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale (di seguito denominati PA).

Art. 2. Ambito di applicazione, natura giuridica e contenuti del Piano delle attrezzature religiose

1. Il piano delle attrezzature religiose (di seguito denominato PAR), ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, è atto separato facente parte del piano dei servizi.
2. Nel PAR sono dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose, le aree per attrezzature religiose.
3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 71 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 sono attrezzature di interesse comune per servizi religiosi:
 - a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l'area destinata a sagrato;
 - b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;
 - c) nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro;
 - c bis) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.
4. Le previsioni contenute nel PAR in analogia alle previsioni del PS, concernenti le aree per attrezzature religiose, hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.
5. Il Piano per le attrezzature religiose, analogamente al PS, non ha termini di validità ed è sempre modificabile.
6. Le presenti norme di governo dei servizi religiosi, di seguito denominate NGR, dispongono la disciplina relativa al governo del sistema dei servizi, sono parte costitutiva



del PAR e integrano le disposizioni contenute negli elaborati grafici, assumendone il medesimo valore normativo.

7. Le attrezzature religiose, di cui al comma 3 del presente articolo, costituiscono opere di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto, ai sensi dell'ordinamento vigente in materia.

Art. 3. Norma di correlazione tra gli atti del Piano di Governo del Territorio

1. Il PAR è redatto in coerenza con gli obiettivi definiti dal DP ed in accordo con la disciplina dei servizi definita dal PS.

2. Nel PAR i riferimenti agli indici urbanistici e ai parametri edilizi sono tratti dalle definizioni contenute nel PR e specificatamente nelle norme di governo del territorio, a cui è fatto espresso richiamo e rinvio.

3. Ai fini della disciplina delle distanze, della disciplina generale della perequazione, compensazione e incentivazione, delle norme di tutela dell'ambiente e del paesaggio, è fatto espresso richiamo e rinvio alle norme di governo del territorio del PR.

4. Ai fini della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici, le attività di trasformazione territoriale sono assoggettate alle norme e alle prescrizioni dettate dallo studio relativo alla definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT redatto in conformità alle metodologie contenute nei criteri attuativi di cui all'articolo 57 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

5. In particolare lo studio della componente geologica, idrogeologica e sismica contiene:

- a) il recepimento e la verifica di coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni del PTCP e del piano di bacino -Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po (PAI) e Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)- ;
- b) la Carta di fattibilità delle azioni di piano e le norme geologiche di piano che, secondo i criteri e gli indirizzi di cui alla vigente legislazione in materia, forniscono le indicazioni in ordine ai fattori di pericolosità geologica e geotecnica e vulnerabilità idraulica e idrogeologica del territorio, attribuiscono l'articolazione della classe di fattibilità in funzione delle limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e delle destinazioni d'uso del territorio, e ne riportano la relativa normativa d'uso.

6. Ai fini dell'attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, le trasformazioni del territorio sono assoggettate alle norme e alle prescrizioni in materia di polizia idraulica dettate dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, dagli studi inerenti il reticolo idrico principale, il reticolo dei canali di bonifica e/o irrigazione gestiti dai Consorzi di Bonifica e il reticolo idrico minore, secondo le rispettive competenze.

7. Al fine della prevenzione e del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 è fatto esplicito rinvio all'elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" (di seguito denominato ERIR), relativo al controllo dell'urbanizzazione nelle aree in cui sono presenti stabilimenti nei quali sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse..

8. Sulla base della conoscenza dello stato dell'ambiente illustrata nel rapporto ambientale, gli esiti della valutazione ambientale strategica e delle verifiche di assoggettabilità (di seguito denominata VAS) definiscono le condizioni alla trasformabilità del territorio necessarie per evitare, ridurre o compensare effetti ambientali connessi agli interventi previsti dal PGT. Le valutazioni di sostenibilità contenute negli elaborati di VAS, dettano direttive e misure per la mitigazione e la compensazione delle pressioni sulle componenti ambientali, da approfondire adeguatamente nelle successive fasi della pianificazione attuativa e della progettazione edilizia..



Art. 4. Norma di raccordo con gli altri strumenti di pianificazione territoriale e settoriale e con i regolamenti comunali

1. Nel rispetto del vigente ordinamento Comunitario, Statale e Regionale, le trasformazioni del territorio sono assoggettate alle disposizioni dettate dagli strumenti di pianificazione generale e settoriale di interesse nazionale, regionale e provinciale, secondo la rispettiva competenza. In particolare:

- a) il piano territoriale regionale, di seguito denominato PTR, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 951 del 19 gennaio 2010 e successivi aggiornamenti –comprensivo dell'integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) ai sensi della legge regionale 8 novembre 2014 , n. 31 per la riduzione del consumo di suolo, approvata dal Consiglio regionale con delibera n. 411 del 19 dicembre 2018- costituisce atto fondamentale di indirizzo, agli effetti territoriali, della programmazione di settore della Regione, nonché di orientamento della programmazione e pianificazione territoriale dei comuni e delle province; ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della vigente legislazione. Le previsioni del PTR hanno efficacia prescrittiva e prevalente nei casi e nei termini di cui all'articolo 20 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;
- b) il piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Monza e della Brianza, di seguito denominato PTCP, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 16 del 10 luglio 2013, è atto di indirizzo della programmazione socio-economica della provincia ed ha efficacia paesaggistico-ambientale per i contenuti e nei termini di cui alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12. Le previsioni del PTCP hanno efficacia prescrittiva e prevalente nei casi e nei termini di cui all'articolo 18 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

2. Nel rispetto delle funzioni e dei compiti amministrativi attribuiti dalla legge agli Enti Locali, gli interventi diretti previsti dal PAR sono assoggettati alle disposizioni previste dal Regolamento Edilizio, alle disposizioni sanitarie vigenti, nonché alle disposizioni dei Piani e dei Regolamenti comunali aventi incidenza sulle materie urbanistico-edilizia e paesaggistico-ambientale e comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione del territorio.

Art. 5. Deroghe

1. La deroga agli atti di PGT può essere disposta esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale e senza necessità di preventivo nulla-osta regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 40 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

2. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dagli strumenti di pianificazione comunale.

3. La deroga può essere altresì assentita ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche, nei casi ed entro i limiti indicati dall'articolo 19 della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6.

4. Nei modi e nei termini disciplinati dagli articoli 40 bis e 40 ter della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, possono essere disposte le deroghe previste in materia di patrimonio edilizio dismesso con criticità e di recupero degli edifici rurali dismessi o abbandonati.

Art. 6. Difformità rispetto al piano delle attrezzature religiose

1. Le costruzioni esistenti in contrasto con il PAR possono essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

2. Sono, comunque, sempre ammessi gli interventi finalizzati ad adeguare lo stato di fatto alle previsioni del PAR.



Art. 7. Modalità di attuazione del piano delle attrezzature religiose

1. Il PAR in conformità alle leggi vigenti, si attua mediante interventi diretti, di iniziativa degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto di qualsiasi professione religiosa.
2. La declinazione e il regime giuridico degli interventi edilizi sono definiti dalla vigente legislazione statale.
3. Ai sensi dell'articolo 70 legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, la realizzazione di nuove attrezzature religiose è subordinata alla stipula di apposita convenzione ai fini urbanistici con il comune.
4. Per quanto non precisato dal presente articolo è fatto espresso richiamo e rinvio agli articoli 70, 71, 72 e 73 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

Art. 8. Disciplina urbanistica delle aree per servizi religiosi

1. Le aree per attrezzature religiose comprendono i servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.
2. Prescrizioni generali: disciplina normativa, modalità di attuazione e parametri di edificabilità
3. Il PAR si attua mediante interventi edilizi diretti, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 7 delle presenti NGR.
4. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia; sono ammessi altresì l'ampliamento degli edifici esistenti, la demolizione e successiva ricostruzione, nonché gli interventi di nuova costruzione, con l'osservanza dei seguenti indici e parametri:

If	0,600 mq/mq
Rcf	50 %
Ip	15 %
H max	10,50 m

5. In caso di realizzazione di nuove attrezzature religiose, deve essere assicurata la realizzazione di una dotazione di parcheggi ad uso pubblico in misura non inferiore ad un posto auto ogni 4 unità di capienza delle attrezzature stesse; la capienza è calcolata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, come numero massimo di persone che possono essere presenti contemporaneamente nella infrastruttura.